COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 451

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

BONOMI PAOLO ed altri: Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi agricoli unificati. (1703) 451

PRESIDENTE 451, 452

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. 452

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 452

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione. (1747) 452

PRESIDENTE 452, 453, 454

REPOSSI, *Relatore* 452, 453

MORELLI 452

VENEGONI 453

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 453

Modifica dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 1° marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio decreto 11 marzo 1935. n. 281. (1744). (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) 456

PRESIDENTE 456, 457

PAG.

ZACCAGNINI, *Relatore* 456

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. 457

Votazione segreta:

PRESIDENTE 457

La seduta comincia alle 9,45.

CASTELLARIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Pallenzona.

Rinvio della discussione della proposta di legge Bonomi Paolo ed altri: Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi agricoli unificati. (1703).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi Paolo, Vetrone, Gui, Truzzi, Burato, Chiarini e Ferreri: Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi agricoli unificati.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Poiché questa proposta di legge investe anche la competenza dei dicasteri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, dei quali è opportuno chiedere il parere, cosa che il mio Ministero già ha fatto, mi trovo nella necessità di dover chiedere il rinvio di una settimana, soprattutto per una ragione di delicatezza e di riguardo verso gli altri due Ministeri interessati.

Sono comunque a disposizione della Commissione.

PRESIDENTE. Quanto il rappresentante del Governo chiede, gli è dal Regolamento consentito come diritto. Rimane quindi senza altro stabilito il rinvio dell'esame di detto disegno di legge ad una prossima seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In attesa che giunga l'alto commissario Cotellessa interessato al disegno di legge posto al secondo punto dell'ordine del giorno, propongo di invertire l'ordine della discussione. Se non vi sono osservazioni può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione. (1747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

REPOSSI, *Relatore.* Onorevoli colleghi, la Commissione è già al corrente della non molto controllata prassi seguita per costituire gli uffici del lavoro; del loro sviluppo e dei provvedimenti resi necessari per dare un certo assetto e questi uffici ed al loro personale.

Il decreto 15 aprile 1948, n. 381, inteso a questo fine, rinviava — tuttavia — ad altro provvedimento la disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza per detto personale: da qui l'attuale provvedimento. La soluzione adottata è duplice:

1°) Si costituisce un fondo di previdenza alimentato da contributi sugli stipendi a carico per il 12 per cento dello Stato e per il 5 per cento del dipendente.

Queste almeno le percentuali approvate dal Senato, avendo il Governo proposto, in un primo tempo, le percentuali del 10 per cento a carico dello Stato e del 5 per cento a carico del dipendente.

2°) Si consente agli interessati di fruire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego, di una indennità in ragione di una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, ad eccezione dei casi di dimissioni volontarie, rescissione del rapporto di impiego per motivi disciplinari o scarso rendimento, nei quali casi è concessa la liquidazione integrale del fondo e l'indennità solo per i quinquenni maturati.

La decorrenza della obbligatoria iscrizione al fondo inizia dal periodo di prova, ma viene effettuata solo in caso di conferma.

Per quanto riguarda, poi, il carico dello Stato, rilevo che le devoluzioni debbono effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in servizio, mentre per il dipendente è consentita una rateizzazione di 18 mesi.

Con il 10 per cento del contributo statale viene istituita una polizza assicurativa per il caso di morte dei lavoratore; sostituendo detta polizza alla obbligatoria iscrizione al fondo in quei casi speciali in cui l'iscrizione stessa non si ravvisi opportuna o possibile: ad esempio, nella circostanza non molto rara di dipendenti che entrino in servizio già a tarda età.

Per la liquidazione di queste polizze assicurative è naturalmente necessario il consenso dello Stato: esse non sono quindi nè cedibili, nè pignorabili, ecc.

Il fondo ha la sua sede legale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è amministrato da una commissione nominata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composta da rappresentanti del Ministero stesso e da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali.

In conclusione, da quanto posso conoscere ed argomentare, ho l'impressione che il provvedimento risponda sufficientemente ai desideri ed alle speranze degli interessati.

Non ho, pertanto, che da invitare i colleghi della Commissione a volerlo accogliere favorevolmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Colgo l'occasione per invitare ancora una volta il Ministero a provvedere ad una regolamentazione definitiva del per-

sonale di cui al provvedimento in esame; personale che assolve compiti di primaria importanza, e la cui situazione non è ancora chiara. Bisogna modificare la disposizione che pone costoro in posizione diversa da quella dei funzionari dello Stato; ciò facendo non solo lo Stato legherà sempre più a sé questa categoria, ma potrà imporle definite e concrete responsabilità.

In tal senso, già ho avuto assicurazioni da parte dell'onorevole Rubinacci, assicurazioni che però, fino ad oggi, non si sono tradotte in realtà.

VENEGONI. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Morelli, ed aggiungo che sarebbe stato augurabile, nel prendere in esame questa materia, compiere un maggiore sforzo per meglio regolare la posizione giuridica di questi impiegati, stabilendo anche, nei riguardi del trattamento di quiescenza, una procedura simile a quella degli altri dipendenti dello Stato.

Osservo, in proposito, che il trattamento di quiescenza previsto per gli impiegati degli uffici del lavoro si riferisce al solo stipendio, mentre, oggi, noi sappiamo che lo stipendio puro e semplice è solo una parte, e misera, delle competenze che percepiscono gli impiegati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Relatore*. Faccio rilevare all'onorevole Venegoni che le sue osservazioni, alle quali posso associarmi in linea generale, non hanno fondamento relativamente alle competenze accessorie. Infatti, dal 1° novembre 1948, la percentuale trattenuta è calcolata sullo stipendio aumentato del 20 per cento, più 60 mila lire annue forfetarie per il carovita.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dalla lucida relazione dell'onorevole Repossi, la Commissione ha appreso le linee fondamentali di questo disegno di legge, presentato per assolvere alla promessa solenne fatta dal decreto n. 381 dell'aprile del 1948, relativa all'ordinamento del personale dipendente dagli uffici del lavoro.

Il disegno di legge presentato dal Ministero del lavoro ha formato oggetto di un esame molto attento da parte della corrispondente Commissione del Senato, la quale ha dedicato alla sua discussione quattro o cinque sedute; pervenendo, mercé il volenteroso concorso del Governo, ad un sostanziale miglioramento di quelle che erano le originarie proposizioni; specialmente in ordine al contributo dello Stato, ed al trattamento da riservarsi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Vorrei, associandomi a quanto è stato detto dall'onorevole Repossi, far notare all'onorevole Venegoni come i dipendenti degli uffici del lavoro godano dell'indennità di licenziamento nella misura riferita dal relatore, ed in più abbiano quel fondo di previdenza, (costituito dal 12 per cento della retribuzione calcolata sullo stipendio, aumentato del 20 per cento e maggiorato di altre 60 mila lire annue a titolo di indennità carovita) che porta il trattamento di quiescenza ad una cifra molto superiore alla semplice indennità di licenziamento.

Il riferimento alla sola indennità di licenziamento è dovuto a ragioni di euritmia con il trattamento delle altre amministrazioni dello Stato, avendo lo sforzo del Ministero del lavoro costantemente cercato di avvicinare quanto più possibile il trattamento dei dipendenti degli uffici del lavoro a quello degli altri dipendenti statali.

Circa il quesito sottopostomi dall'onorevole Morelli posso rispondere richiamandomi anche alle dichiarazioni già fatte in Senato; che cioè il Ministero del lavoro considera con vivissima sodisfazione l'opera prestata dai dipendenti degli uffici del lavoro. Né può ignorare la realtà di quelle leggi, intervenute dopo il decreto dell'aprile del 1948 (quella sul collocamento, quella sulla istituzione dei cantieri scuola, dei corsi di qualificazione,ecc.), che hanno stabilmente attribuito delle funzioni agli uffici del lavoro. Questi quindi hanno ormai, definitivamente, perduto quella caratteristica iniziale di funzionalità esclusivamente legata alle esigenze del momento.

Ritengo che in prospettiva, si possano immaginare i dipendenti degli uffici del lavoro quali funzionari equiparati in tutto e per tutto agli altri funzionari di ruolo delle amministrazioni dello Stato. Attualmente essi appartengono ad un ruolo che ha caratteristiche perticolari (quali quelle contrattuali) che, nella mia valutazione, oggi mal si conciliano con quelle esigenze di permanenza alle quali mi sono richiamato.

Non è tuttavia questa la sede per discutere l'argomento, riferendosi il provvedimento in esame al trattamento di previdenza.

Quando il Parlamento tornerà sulla materia, in sede di ratifica del decreto n. 381, il Ministero del lavoro, seconderà tutte le iniziative parlamentari intese ad una migliore sistemazione dei dipendenti degli uffici del lavoro.

Ciò premesso mi permetto di rivolgere viva preghiera alla Commissione affinché approvi il disegno di legge così come è, in quanto rappresenta una organica ed armonica impostazione difficilmente modificabile in meglio, tenuto conto anche dell'ampio sviluppo avuto dalla discussione nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Al trattamento spettante in caso di risoluzione del rapporto di impiego del personale a contratto quinquennale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella « *C* » annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si provvede:

a) mediante la costituzione di un Fondo di previdenza alimentato dalle seguenti contribuzioni:

1°) un contributo mensile a carico dello Stato, pari al dodici per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1° novembre 1948, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;

2°) un contributo mensile a carico del dipendente, pari al cinque per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1° novembre 1948, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;

b) mediante la concessione di una indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità del solo stipendio spettante all'atto della cessazione del servizio per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato. La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'iscrizione al Fondo di previdenza, salvo quanto è previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 4, è obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione che, superato il prescritto periodo di prova, abbiano conseguito la conferma in servizio.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'iscrizione al Fondo di previdenza ha inizio dal periodo di prova.

I contributi dovuti dall'Amministrazione dello Stato per il periodo di prova sono versati all'atto dell'iscrizione.

I versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi diciotto.

(*È approvato*).

ART. 4.

La gestione del Fondo di previdenza provvede ad intestare ad ogni iscritto due conti individuali denominati CONTO « *A* » e CONTO « *B* ». Il conto « *A* » è alimentato mensilmente con una quota corrispondente al novanta per cento della contribuzione a carico dello Stato, di cui al precedente articolo 1 lettera *a*) numero 1.

La residua contribuzione a carico dello Stato è impiegata per il pagamento dei premi di assicurazione per una polizza cumulativa per il rischio di morte da stipularsi con Istituti assicuratori.

Il conto « *B* » è alimentato con la intera contribuzione dell'iscritto di cui al precedente articolo 1 lettera *a*) n. 2.

Nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio, le quote di contributi a favore del Fondo di previdenza, sia a carico dello Stato che a carico dell'iscritto, sono sospese o proporzionalmente ridotte. È fatta salva per l'interessato la facoltà di provvedere per proprio conto al versamento dell'intera contribuzione.

È lasciata facoltà ai singoli interessati di optare per la utilizzazione delle contribuzioni di cui ai numeri 1 e 2 della lettera *a*) del precedente articolo 1 per la stipulazione di una convenzione assicurativa in loro favore, con l'emissione di polizze distinte per il contributo a carico dello Stato e per quello a carico dell'iscritto.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le somme accreditate sui conti individuali sono vincolate e indisponibili e non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili per tutta la durata del rapporto d'impiego.

La norma contenuta nel comma precedente si applica, per tutta la durata del rapporto d'impiego, anche alle polizze relative alla convenzione assicurativa prevista dal precedente articolo 4, per la cui liquidazione è peraltro necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 6.

Fino a quando le assicurazioni di cui ai commi secondo e quinto del precedente articolo 4 non saranno stipulate l'aliquota dei contributi destinata al pagamento dei premi sarà accreditata sui conti individuali.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il Fondo di previdenza può essere investito nei modi seguenti:

1°) in depositi bancari vincolati;

2°) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3°) in cartelle di credito fondiario;

4°) in mutui ipotecari, fino alla concorrenza di un quarto della totale disponibilità del Fondo;

5°) in prestiti agli iscritti al Fondo, da concedersi per motivi di comprovata necessità, fino alla concorrenza dei tre quarti dell'importo dei rispettivi conti individuali ed in ogni caso in misura non superiore ad una annualità di retribuzione, da rimborsarsi, mediante ritenute mensili, entro il termine massimo di cinque anni ed in ogni caso mediante trattenute integrali del residuo debito sull'importo della liquidazione dei conti individuali e della eventuale indennità per cessazione del rapporto d'impiego;

6°) in mutui, con iscrizione ipotecaria di primo grado, a cooperative costituite fra dipendenti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la costruzione o l'acquisto di appartamenti economici e popolari, per esclusivo uso di abitazione degli iscritti alla cooperativa, entro i limiti delle somme accantonate nei conti individuali degli interessati, decurtate degli eventuali prestiti concessi agli stessi ai sensi del precedente numero 5.

Per i prestiti e per i mutui, di cui ai precedenti numeri 5 e 6, il tasso dell'interesse non può essere superiore a quello legale.

(*È approvato*).

ART. 8.

Gli interessi delle somme affluite al Fondo ed investite nei modi previsti dal precedente articolo 7 sono accreditati proporzionalmente nei rispettivi conti individuali al 31 dicembre di ogni anno.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il Fondo ha la sua sede legale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è amministrato da una Commissione, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e costituita:

a) di un funzionario di grado non inferiore al VI del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Presidente;

b) di due funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di seconda classe;

c) di due funzionari dei precitati Uffici con qualifica non inferiore a quella di direttore di terza classe o segretario capo;

d) di due funzionari designati dalle associazioni sindacali piu rappresentative costituite fra i dipendenti degli Uffici del lavoro.

La Commissione dura in carica tre anni e può essere confermata; essa provvede alla gestione del Fondo ed è convocata dal Presidente due volte l'anno.

Il Presidente della Commissione ha la rappresentanza legale del Fondo a tutti gli effetti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'amministrazione e gestione del Fondo.

In casi di gravi irregolarità amministrative il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, a suo giudizio insindacabile, lo scioglimento della Commissione amministratrice e nominare un Commissario per la gestione straordinaria del Fondo. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del Commissario e la durata dell'incarico.

(*È approvato*).

ART 10.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, compete la liquidazione dell'intero Fondo di previdenza e dell'indennità di licenziamento di cui al precedente articolo 1, fatta eccezione:

a) dei casi di dimissioni volontarie, nei quali spetta soltanto la liquidazione dell'intero Fondo di previdenza; ma qualora, all'atto delle dimissioni, il dipendente abbia maturato uno o più periodi quinquennali di servizio, egli avrà diritto anche all'indennità di licenziamento per i periodi quinquennali interi maturati;

b) dei casi di licenziamento per motivi disciplinari, per una delle cause che per i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato comportano di diritto la perdita del trattamento di quiescenza, nei quali casi spetta

soltanto la liquidazione delle somme accreditate sul conto « *B* ». Il provvedimento relativo, tuttavia, è subordinato al parere della apposita Commissione di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Spetta la liquidazione del solo Fondo di previdenza per le somme accreditate sul conto « *B* » ai dipendenti che ottengano la nomina in uno dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, anche posteriormente alle dimissioni, entro sei mesi dalla presentazione di queste.

Nel caso di morte dell'impiegato in servizio il trattamento di previdenza costituito in suo favore e l'indennità di licenziamento sono devoluti secondo le norme dell'articolo 2122 del Codice civile.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, per coloro che hanno optato per l'utilizzazione della totale contribuzione per la stipulazione di una convenzione assicurativa, alla liquidazione dei conti « *A* » e « *B* » deve intendersi sostituita quella del valore di riscatto delle corrispondenti polizze assicurative individuali emesse ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 4.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 11.

L'Amministrazione dello Stato provvede al versamento dei contributi a suo carico, di cui al numero 1, lettera *a*) del precedente articolo 1, relativi al periodo di servizio successivo all'8 maggio 1948, entro tre mesi dalla costituzione del Fondo di previdenza.

I correlativi versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi trenta.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato e agli interessati i contributi rispettivamente versati per le assicurazioni di invalidità e vecchiaia, per il periodo di servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione precedentemente all'8 maggio 1948.

Detti contributi dovranno essere versati sul conto individuale di ciascun iscritto a cui i contributi stessi si riferiscono.

(*È approvato*).

ART. 12.

Al personale di cui al precedente articolo 1, che abbia rassegnato le dimissioni dall'impiego ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e della legge 12 luglio 1949, n. 386, oltre al trattamento di cui alla lettera *a*) dell'articolo 10 della presente legge, compete anche l'indennità di licenziamento prevista dalle precitate disposizioni di legge.

(*È approvato*).

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dall'8 maggio 1948.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 1° marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio-decreto 11 marzo 1935, n. 281. (Approvato, dalla XI Commissione permanente del Senato). (1744).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 1° marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio-decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame propone modifiche all'articolo 2 della lungamente discussa legge 1° marzo 1949, n. 55, che attribuisce ai commissari, per i concorsi degli ufficiali sanitari, quindici punti per il giudizio dei titoli, e quindici punti per le prove di esame. Poiché per questi concorsi le prove di esame sono tre: prova scritta, prova orale e prove pratiche, è sorto il dubbio che con la dizione « prove di esame », ci si riferisse alle sole prove pratiche comprendendovi, al massimo, anche l'esame orale, ma escludendo quello scritto.

Da questo equivoco è sorta la necessità di specificare che cosa si intendesse per prove di esame, pur restando confermata l'intenzione di rendere il più severo possibile il vaglio del personale sanitario.

Il presente disegno di legge specifica come tutte e tre le prove debbano essere sostenute

dai candidati, variando tuttavia il punteggio a disposizione dei commissari portato da 15 punti per i titoli e 15 per gli esami a 50 punti per i titoli e 50 per gli esami. Per questi ultimi ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove pratiche e delle due prove scritte, e di 10 punti per la prova orale.

Per quanto riguarda il giudizio dei titoli, 30 punti sono riservati alla valutazione del servizio prestato in qualità di ufficiale sanitario, oppure 24 punti per la valutazione del servizio prestato in qualità di interino. Alla valutazione di altri titoli sono riservati 17 punti.

Questo è, sostanzialmente, il contenuto del disegno di legge, del quale propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

COTELLESSA. *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* Non ho nulla da aggiungere alla chiarissima relazione dell'onorevole Zaccagnini.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Nei concorsi per ufficiale sanitario già banditi alla data del 17 marzo 1950 e non ancora espletati o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, esclusi quelli per titoli di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in luogo delle corrispondenti disposizioni contenute nell'articolo 2, lettera *a*) della legge 1° marzo 1949, n. 55, si osservano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

Ogni commissario dispone di 50 punti per il giudizio dei titoli e di 50 punti per il giudizio delle prove di esame. Per queste ultime ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle due prove pratiche e delle due prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Dei 50 punti assegnati al giudizio dei titoli, sono riservati punti 30 alla valutazione del servizio prestato in qualità di ufficiale sanitario con nomina conseguita per concorso, ovvero punti 24 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interino.

Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 17. Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di punti 33 sui 50 ad esso attribuiti.

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 1° marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ». (1744):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 31
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione ». (1747):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 31
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Belloni, Biasutti, Capua, Ceravolo, Colleoni, Concetti, Cucchi, Dal Canton Maria Pia, Di Vittorio, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Gennai Tonietti Erisia, Grazia, Lizzadri, Lombardi Carlo, Marazzina, Morelli, Nenni Giuliana, Perrotti, Petrone, Pollastrini Elettra, Preti, Rapelli, Repossi, Sabatini, Santi, Titomanlio Vittoria, Valsecchi, Venegoni, Zaccagnini.

È in congedo:

Pallenzona.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI